

Pubblicato il D.P.C.M. sulla protezione temporanea per gli sfollati in fuga dall'Ucraina

Introduzione

È stato [pubblicato](#) il 15 aprile in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo che dà attuazione la [Decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382](#) del 4 marzo scorso con cui il Consiglio dell'Unione europea, accertando l'afflusso massiccio in UE di sfollati provenienti dall'Ucraina, ha attivato il meccanismo previsto dalla [Direttiva 2001/55/CE](#) sulla protezione temporanea (DPT), che prevede norme minime per la concessione di tale protezione e promuove l'equilibrio degli sforzi tra Stati membri che ricevono e accolgono gli sfollati.

In linea con quanto previsto dal [D.Lgs. 85/2003](#) - la normativa interna di recepimento della DPT - il D.P.C.M. fissa le condizioni, il contenuto e le misure attuative della protezione temporanea, validando al contempo tutti i provvedimenti *ad interim* adottati fino ad oggi dal Governo per dare avvio a tale dispositivo e organizzare l'accoglienza degli sfollati sul territorio.

Di seguito **UN'ANALISI DEL PROVVEDIMENTO**:

❖ CATEGORIE DI PERSONE COPERTE DALLA PROTEZIONE TEMPORANEA

- In linea con quanto previsto dalla decisione del Consiglio UE, il decreto prevede che la protezione si applica alle **persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso**, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) **cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;**
 - b) **apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente** in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
 - c) **familiari delle persone di cui alle lettere a) e b);**
- **La protezione si applica inoltre agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di possesso di un permesso di soggiorno permanente valido** rilasciato secondo il diritto ucraino e **che non possono tornare** in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese di origine¹.
- Secondo il decreto, si considerano **“familiari”** delle persone individuate alle lettere a) e b) *“purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera”*²:
 - a) il coniuge o il partner non coniugato che abbia una relazione stabile con l'interessato;
 - b) figli o le figlie minorenni non sposati dell'interessato, o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
 - c) i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, del T.U.I.³ che (i)

¹ La Decisione di esecuzione del Consiglio UE prevede che per questa categoria gli Stati membri possano scegliere di applicare la protezione temporanea o altro tipo di protezione nazionale equivalente.

² È previsto che ciò possa avvenire anche in deroga all'articolo 33 del D.P.R. n. 445/2000.

³ Si fa riferimento alla disposizione dei T.U.I. relativa ai ricongiungimenti familiari. Le lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, T.U.I. fanno riferimento alle seguenti categorie: (i) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; e (ii) genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

convivevano con l'interessato, (ii) facevano parte del suo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che (iii) in quel periodo, erano totalmente o parzialmente a suo carico.

- I ricongiungimenti dei familiari sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori dal territorio degli Stati membri dell'UE.

❖ PERMESSO DI SOGGIORNO E DIRITTI CONNESSI

- Il permesso di soggiorno per protezione temporanea è **rilasciato dal questore del luogo in cui il richiedente è domiciliato**; la richiesta va presentata direttamente in questura e il rilascio del permesso avviene **in formato elettronico, a titolo gratuito**.
- Al permesso di soggiorno per protezione temporanea sono collegati i seguenti diritti⁴:
 - a) l'accesso all'assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale;
 - b) l'accesso al mercato del lavoro e allo studio⁵;
 - c) l'accesso alle ulteriori misure assistenziali previste di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 85/2003⁶.
- Con riferimento alle misure assistenziali il decreto dispone, in particolare, che:
 - (i) Ai beneficiari di protezione temporanea sia assicurata accoglienza nelle strutture governative di prima accoglienza (CPA) e di accoglienza straordinaria (CAS), nonché nelle strutture della rete SAI⁷, nei limiti finanziarie disponibili, come incrementate dall'art. 31, comma 3 del D.L. n. 21/2022⁸.
 - (ii) Alla **disciplina delle misure assistenziali** si provvede **mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile**, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 febbraio e nell'ambito degli stanziamenti finanziari previsti dall'art. 31, comma 4 del D.L. n. 21/2022. Queste ordinanze devono assicurare il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza, nonché con le misure disposte in applicazione delle normative di settore, in particolare quella sui minori stranieri non accompagnati.
 - (iii) Il permesso di soggiorno per protezione temporanea dà diritto all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale **a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio** per l'attribuzione del medico di medicina generale o del pediatra, liberamente scelti. **Fino alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, si può godere di tale assistenza attraverso il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)** da parte delle strutture abilitate.
- E' inoltre previsto che, in casi di "comprovata necessità", i richiedenti protezione temporanea possano ottenere, a titolo gratuito, il titolo di viaggio per stranieri previsto dall'art. 4, comma 1, del T.U.I..

⁴ Rimangono ferme – come precisa il decreto – le disposizioni contenute nell'ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

⁵ Sono fatte salve le "disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio", applicabili in ragione dell'art. 38 del T.U.I., dell'art. 21 del D.lgs. n. 142/2015, nonché dell'art. 14 della L. n. 47/2017".

⁶ La disposizione menziona "quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese", prevedendo altresì che "[m]isure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale".

⁷ Il decreto richiama infatti gli artt. 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015 e l'art. 1-sexies del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 39/1990.

⁸ Si tratta del c.d. decreto Ucraina che, all'art. 31, prevede misure di coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza di coloro che arrivano sul territorio nazionale fuggendo dall'Ucraina, inclusi incrementi delle risorse finanziarie destinate all'accoglienza.

❖ DURATA

- Il permesso di soggiorno **dura un anno, a partire dal 4 marzo 2022, ed è prorogabile di sei mesi in 6 mesi fino al periodo massimo di un anno.**
- Il permesso perde tuttavia efficacia ed è revocato, anche prima della sua scadenza, nel caso in cui il Consiglio UE decida la cessazione della protezione temporanea.

❖ RAPPORTO CON LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- **La protezione temporanea non è incompatibile con la protezione internazionale, bensì si aggiunge ad essa.** Nel disciplinare il rapporto tra le due forme di protezione, il decreto dispone che:
 - a) **l'esame e la decisione dell'istanza di protezione internazionale** presentata dal beneficiario del permesso di soggiorno per protezione temporanea **sono differiti alla cessazione della protezione temporanea;**
 - b) **le persone** appartenenti alle categorie di sfollati a cui si applica la protezione temporanea **che hanno presentato domanda di protezione internazionale in Italia possono comunque richiedere la protezione temporanea.** In proposito, il decreto precisa che:
 - in caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, ai fini del differimento di cui al punto a);
 - queste stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del T.U.I. (protezione speciale);
 - c) il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

❖ CASI DI ESCLUSIONE

- Il decreto prevede che la protezione speciale non si applica nei casi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 85 del 2003⁹, nonché quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del T.U.I. (casi di espulsione amministrativa).
- **Chi è escluso dalla protezione temporanea può comunque presentare domanda di protezione internazionale.** E' previsto che nei casi di richiesta di protezione internazionale e in quelli previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 del T.U.I. (protezione speciale) non venga adottato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

❖ DISPOSIZIONI RELATIVE AI CITTADINI UCRAINI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

- Tenendo in considerazione situazioni specifiche in cui possono trovarsi i cittadini ucraini già presenti in Italia, si prevede che:
 - a) **i cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione¹⁰,** e non hanno ancora avuto riscontro, possono uscire e rientrare in Italia solo al fine di prestare soccorso ai propri familiari;
 - b) **i cittadini ucraini che, dopo il 24 febbraio 2022, hanno presentato domanda per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana,** fino alla cessazione dell'emergenza sono esonerati dall'esibire

⁹ I casi di esclusione indicati all'art. 5 del D.lgs. 85/2003 riflettono quelli previsti dall'art. 28 della DPT: l'esclusione può essere prevista quando sussistono seri motivi per ritenere che la persona abbia commesso (i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, (ii) un altro reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato di accoglienza prima della sua ammissione; (iii) azioni contrarie a finalità e principi delle Nazioni Unite; o (iv) quando sussistono motivi ragionevoli per considerare la persona un pericolo per la sicurezza dello Stato ospitante o quando, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato grave, la persona rappresenti un pericolo per la comunità (l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 85/2003 indica i reati per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio).

¹⁰ Si fa riferimento, in particolare, alle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare presentate ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.



l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine; in seguito dovranno però regolarizzare la domanda.

❖ DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Si precisa che gli oneri relativi al rilascio del permesso di soggiorno e, eventualmente, del titolo di viaggio, saranno finanziati attraverso il Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Consiglio Italiano per i Rifugiati

Aprile 2022